

PROGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI SERVIZI

Il servizio trasporto è finalizzato a soddisfare l'esigenza, di persone disabili, di fruire di servizi, per raggiungere i quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto e che, a motivo delle condizioni psico-fisiche, mancanza di mezzi propri, di familiari residenti sul territorio o per modalità, ubicazione o orari non possono servirsi dei normali mezzi pubblici. Il trasporto è un servizio utile a facilitare l'accesso ai soggetti disabili verso strutture sanitarie, riabilitative e socio-educative, ubicate nel territorio Comunale/Regionale, quando non è assicurato dalla ASL. Il trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione, con o senza accompagnamento.

Il trasporto si intende concluso o con l'arrivo presso la struttura di destinazione o con il raggiungimento del domicilio.

Sono destinatari del servizio i soggetti residenti nel Comune, nello specifico soggetti in situazione di handicap riconosciuto (art. 3 L. 104/92).

Il trasporto viene svolto, previa verifica del competente Ufficio dei Servizi Sociali Comunale, attraverso terzi, dall'abitazione o altro luogo indicato, anche se diverso da quello di abituale dimora dell'utente, verso il luogo di destinazione e riconduzione nel luogo di partenza, nel pieno rispetto delle esigenze manifestate dall'assistito, compatibilmente con i criteri di economicità ed efficienza del servizio e nei limiti delle risorse disponibili. I trasporti vengono identificati nelle seguenti tipologie:

a) scolastico: rientra in questa tipologia di trasporto l'accompagnamento dal domicilio, dell'utente presente nell'Ambito Territoriale Ortonese n. 28, alle scuole secondarie di secondo grado al fine di garantire l'accesso al diritto allo studio e viceversa;

b) riabilitativo: accompagnamenti dal domicilio dell'utente, presente nell'Ambito Territoriale Ortonese n. 28, ai centri di riabilitazione di Chieti, Francavilla al Mare e Pescara, per sottoporsi a prestazioni terapeutiche riabilitative al fine di garantire il mantenimento e la prevenzione del degrado di soggetti svantaggiati affetti da gravi patologie che gravano sul livello di autonomia e viceversa;

c) centro: rientra in questa tipologia di trasporto l'accompagnamento dal domicilio, dell'utente presente nell'Ambito Territoriale Ortonese n. 28, al Centro Diurno, per consentire la loro partecipazione alle attività della vita quotidiana, e viceversa;

d) occasionale: rientrano in questa tipologia di trasporto tutti gli accompagnamenti difficilmente programmabili e definibili nel tempo, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini disabili, (raggiungimento di servizi e/o strutture pubbliche e private a carattere socio sanitario, l'effettuazione di visite mediche, terapie ecc; colonia marina, ecc).

Indicativamente, poiché soggetti a possibili cambiamenti a seguito di motivazioni contingenti, in base al servizio attualmente svolto, gli interventi di trasporto, dovranno essere assicurati a n.35 utenti, di cui n.12 fruitori un servizio di trasporto collettivo continuativo verso il Centro Diurno Socio Educativo ubicato nel territorio del Comune di Ortona; n.23 con destinazione nei Centri riabilitativi di Chieti, Francavilla al Mare e Pescara e n.5 presso strutture scolastiche ricomprese nel territorio dell'A.T.S..

PROGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: 56215287A7

Servizi ricompresi nell'allegato II B del Codice dei Contratti.

Art. 1

(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per **“Ufficio di Piano”**, l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese: stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;
- b) per **“appalto”**, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto, la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per **“appaltatore”**, l'operatore economico prescelto dall'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per **“contratto”**, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per **“Codice dei contratti pubblici”**, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- f) per **“Responsabile dell'Ufficio di Piano”** si intende la persona delegata dall'Ambito Territoriale a dirigere l'Ufficio di Piano; può coincidere con il Dirigente / Responsabile del procedimento.

Art. 2

(Oggetto e finalità dell'appalto)

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Ufficio di Piano e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del servizio trasporto disabili- area interventi generali dell'Ambito Territoriale Ortonese n. 28.

Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, per i quali si applicano esclusivamente gli artt. 68/65 e 225 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Gli articoli del codice sono richiamati ove ritenuti opportuni in singole fasi della procedura.

Il Servizio consiste nel trasporto di cittadini portatori di handicap, riconosciuti ai sensi dell'art. 3 – della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che, a motivo delle loro condizioni psico-fisiche non possono servirsi di mezzi pubblici, laddove non è di stretta pertinenza sanitaria e quindi di pertinenza ASL. Il fine da perseguire è quello dell'uguaglianza dei cittadini nella mobilità per il raggiungimento di strutture sanitarie, riabilitative, scolastiche e socio-educative ubicate nel territorio Comunale/ Regionale.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte per sei giorni la settimana, di norma nei giorni non festivi, secondo le specifiche istruzioni dell'Ufficio di Piano e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano.

Inoltre è prevista:

- la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente;
- l'osservazione scritta sull'andamento del servizio, con scadenza mensile;
- la segnalazione di problemi che comportano interventi e programmi esterni.

L'intera gestione dovrà essere effettuata in una logica tesa alla collaborazione e all'interscambio delle esperienze e delle progettualità con le altre realtà, istituzionali o associative presenti sul territorio.

L'accesso al servizio verrà coordinato dall'Ufficio di Piano attraverso il Servizio Area Disabili, operativo nel Ambito Territoriale Ortonese n. 28,, al quale spetta il compito di valutare e conseguentemente comunicare all'appaltatore gli utenti da prendere in carico.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo nell'Ambito Territoriale n. 28 Ortonese presso il quale attiva un collegamento telefonico, internet e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso il recapito:

- a) presta servizio un operatore in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Ufficio di Piano intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

L'appaltatore individua un responsabile del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e l'Ufficio di Piano e che rappresenti per l'Ente di Ambito Sociale n. 28 la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

L'appaltatore si impegna:

- ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Ente di Ambito Sociale che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici;
- a provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dall'Ufficio di Piano anche su supporti elettronico;
- in caso di compartecipazione alla spesa del servizio alla distribuzione dei bollettini di pagamento;
- a sollecitare la partecipazione degli utenti alla corretta gestione dei servizi.

L'appaltatore realizza nell'ambito del quadro di attività istituzionali/strumentali relative al funzionamento dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 le seguenti prestazioni/attività oggetto del presente appalto:

effettuare trasporti (urbani/extraurbani), continuativi, saltuari occasionali per una media annua di Km 108.000 circa a favore di circa n 35 utenti di cui, se necessario, circa 5 verso istituti secondari di secondo grado ricompresi nel territorio dell'A.T.S., nonché verso il centro diurno di Ortona e verso centri riabilitativi di Pescara e Chieti con l'impiego, anche contemporaneo, di:

- **n. 2 (due)** autoveicoli attrezzati per il trasporto complessivo non inferiore a n. 23 utenti di cui n.6 (sei) con carrozzelle, dotati di sistema elettro-idraulico di salita e discesa di qualunque tipo di carrozzella e relativo occupante;
- **n. 2 (due) autisti** in possesso della necessaria patente di guida e altro titolo, se richiesto;
- **n. 2 (due) accompagnatori**;

- **n. 1 (uno)** autoveicolo attrezzato idoneo al trasporto di n 12 persone con ridotta capacità motoria, anche deambulanti; tale autoveicolo non necessita di particolari adattamenti tecnici ma deve

rispondere alle esigenze di sicurezza come ad esempio di dispositivo di blocco di sportelli posteriori ecc.;

- **n. 1 (uno) autista** in possesso della necessaria patente di guida e altro titolo, se richiesto;

- **n. 1 accompagnatore.**

Ovvero, in alternativa:

- **n.4 (quattro)** autoveicoli attrezzati, idonei al trasporto complessivo di n.23 (ventitre) utenti con difficoltà motorie, di cui 6 (sei) con carrozzina, dotati di sistema elettro-idraulico di salita e discesa di qualunque tipo di carrozzella e relativo occupante;

- **n.4 (quattro)** autisti in possesso della necessaria patente di guida;

- **n.4 (quattro)** accompagnatori;

In ogni caso il computo del corrispettivo per ogni tipologia di servizio richiesto, verrà effettuato considerando i chilometri percorsi, da massimo due veicoli, dal luogo di domicilio dell'utente più lontano fino al luogo di destinazione finale e viceversa, secondo il percorso più breve.

- **n.2 (due)** autoveicoli attrezzati, idonei al trasporto complessivo di n.12 (dodici) con ridotta capacità motoria, anche deambulanti; tali autoveicoli non necessitano di particolari adattamenti tecnici ma devono rispondere alle esigenze di sicurezza come ad esempio di dispositivo di blocco di sportelli posteriori ecc.;

- **n.2 (due)** autisti in possesso della necessaria patente di guida e altro titolo, se richiesto;

- **n.2 (due)** accompagnatori.

In ogni caso il computo del corrispettivo per ogni tipologia di servizio richiesto, verrà effettuato considerando i chilometri percorsi con un unico veicolo, dal luogo di domicilio dell'utente più lontano fino al luogo di destinazione finale e viceversa, tenendo conto del percorso più breve.

Art.3

(Piano operativo e piano di rendicontazione delle attività oggetto dell'appalto)

Per l'effettuazione dei servizi richiesti l'appaltatore provvederà a redigere un piano operativo nonché di timing delle attività da approvarsi, qualora ritenuto valido, con atto dirigenziale, che prevederà i vari itinerari che lo stesso dovrà percorrere, sempre tenendo conto del tragitto più breve. Le parti definiranno tra loro anche il piano di rendicontazione lavorativa che l'appaltatore dovrà trasmettere dettagliatamente compilato entro la prima settimana del mese successivo all'erogazione del servizio o ogni qualvolta richiesto dall'Ufficio di Piano.

Art.4

(Ambito di realizzazione. Luoghi di esecuzione dell'appalto)

L'appaltatore realizza l'attività prevista in relazione al presente appalto dal domicilio dei cittadini residenti nel Comune dell'Ambito Territoriale 28 Ortonese al luogo di destinazione e ritorno.

Il computo del chilometraggio che determinerà il corrispettivo avverrà tenendo conto dell'effettivo percorso effettuato dal mezzo, dal luogo di prelievo dell'utente più distante da quello di destinazione, fino al suo riaccompagnamento, svolto secondo il piano di cui al precedente art.3, prescindendo dal numero di persone trasportate, dal luogo di partenza del mezzo stesso nonché dal numero di ore che gli operatori (accompagnatori ed autisti) saranno impegnati e con le modalità di cui all'art.2.

Art.5

(Dimensionamento complessivo. Entità dell'appalto)

Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto ha la seguente presunta configurazione dimensionale su base annuale:

- **€93.341,31** comprensivo di iva al 4% e spese sulla sicurezza per l'anno 2014.

Per la tipologia di prestazione e il dimensionamento/volumi/quantità si rimanda alla valutazione della tabella **COMPUTO ESTIMATIVO** allegato 1 al presente capitolato.

Art. 6

(Variazioni dell'entità dell'appalto. Resa di prestazioni in aumento/diminuzione)

Le prestazioni da fornire potranno, compatibilmente con quanto previsto dal precedente art.5, essere aumentate o ridotte da parte dell'Ente di Ambito Sociale n.28 Ortonese, in relazione all'effettivo bisogno del territorio o per eventuali ulteriori esigenze determinate da situazioni imprevedibili o contingenti, fino alla concorrenza del 25% dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Ufficio di Piano richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui al successivo art. 21 deve essere adeguatamente integrata.

Art. 7

(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell'appalto. Procedure di reclamo)

L'appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati dalla Carta della cittadinanza e dalle procedure vigenti dell'EAS.

Art. 8

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto. Richiesta di esecuzione di prestazioni anticipata)

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Ufficio di Piano ne chieda l'esecuzione anticipata.

In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza.

Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art. 21 del presente capitolato.

Art. 9

((Durata del contratto/dell'appalto. Opzioni)

Il contratto relativo al presente appalto ha durata dal 01-03-2014 al 28-2-2015, salvo differimento della data di inizio dovuto ad impedimenti nella puntuale conclusione della procedura di affidamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento fino ad ulteriori mesi 12 (dodici), alle medesime condizioni di aggiudicazione, in considerazione che la Regione Abruzzo ha in corso la ridefinizione ed approvazione del nuovo P.L.N.A..

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente

appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

Art. 10

(Valore del contratto/dell'appalto)

Nel quadro economico allegato 2 al presente capitolato, sono riepilogati i costi dell'appalto. Il costo per la sicurezza non è soggetto a ribasso mentre la quota posta a base d'asta, comprensiva del costo del personale, è soggetta a ribasso. La percentuale di ribasso offerta verrà applicata ai valori unitari espressi nell'elenco prezzi che costituiscono i riferimenti per il calcolo periodico delle prestazioni.

Art. 11

(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente o di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

Trattandosi di servizio rivolto alle fasce deboli della popolazione, ed essendo invariate le prestazioni del Capitolato d'appalto, trova integrale applicazione l'art. 37 lett.b del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale stabilisce che “ **L'Azienda subentrante nel caso cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel Capitolato d'appalto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto D). Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto convenzione medesimi**”.

L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio e professionali, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore con personale le cui caratteristiche professionali e di esperienza siano del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Ufficio di Piano può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese.

La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Ufficio di Piano e, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell' Ufficio di Piano, abbiano disatteso le prescrizioni indicate in precedenza.

L'appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese da oneri di istruzione delle stesse.

In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi oggetto del presente contratto l'appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi;
b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza dello stesso.
In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese addetto a servizi analoghi.
Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 12

(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'appaltatore)

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dal vigente C.C.N.L. di categoria, sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative anche se lo stesso appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l' Ufficio di Piano può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

L' Ufficio di Piano può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 13

(Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.).

L'appaltatore si impegna a fornire all'Ufficio di Piano , in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, il DUVR oltre alle informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 14

(Provvedimenti interdettivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale)

Qualora all'Ente di Ambito sociale n. 28 Ortonese sia reso noto che l'appaltatore è stato assoggettato a provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato da personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base all'art. 5, comma 1 della legge

n. 123/2007, la stessa, effettuati i necessari riscontri, emana un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione.

L'Ufficio di Piano può, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007, adottare il provvedimento interdittivo di cui al precedente comma 1 con riferimento ad un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Art. 15

(Subappalto)

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 27, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 16

(Obblighi dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
- f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicatario);
- g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese si impegna, altresì, ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

L'appaltatore può fornire all'Ufficio di Piano ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

Art. 17

(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

All'inizio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del personale dell'impresa che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ambito.

L'Ufficio di Piano e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 18

(Direzione dell'esecuzione del contratto)

Le attività relative alle interazioni organizzative di cui al precedente art. 16 ed alla direzione dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o da altro soggetto con competenza specifica.

Art. 19

(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

Il corrispettivo che l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

Il compenso è determinato dal prodotto di km percorsi secondo il piano operativo fornito, per il costo a km offerto in sede di gara, oltre gli oneri fiscali, tenuto conto delle modalità previste nell'art.2.

Art. 20

(Condizioni di pagamento)

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato mensilmente dall'Amministrazione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura previa verifica di conformità delle attività e delle prestazioni al servizio oggetto dell'appalto da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'appaltatore è tenuto ad attuare le modalità di attuazione della tracciabilità dei flussi finanziaria così come previsto dalla L. n° 136 del 2010 e successive modificazioni, in particolare:

- a. Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
- b. Utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale anche per i pagamenti del personale;
- c. Indicazione negli strumenti di pagamento del codice identificativo gara (CIG);

L'appaltatore è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione, un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché a completare la reportistica predisposta dall'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, in base alla fatturazione.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Ufficio di Piano.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Ufficio di Piano, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore. A tal fine, salvo diversa successiva indicazione da parte dell'Ufficio di Piano, unitamente alla fattura l'appaltatore dovrà trasmettere:

- 1.) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal proprio legale rappresentante attestante le ultime dichiarazioni obbligatorie I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- 2.) copia dei relativi bollettini di pagamento;

3.) dichiarazione che tutti gli operatori impegnati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori o titolari di specifico incarico e che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Ambito 28 Comune di Ortona Settore Servizi Sociali , via Cavour, 66026 Ortona .

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

1.) estremi della comunicazione dell' Ufficio di Piano con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

2.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l'Ufficio di Piano procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma , è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 3.

Art. 21

(Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto)

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al due per cento (2%) del prezzo a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed all'impresa ausiliaria. Nel caso di costituende A.T.I. la predetta cauzione deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, **dall'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese .

La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell' Ufficio di Piano, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 3 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell' Ufficio di Piano, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 22

(Responsabilità)

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto nonché di mantenere l'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese" sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese" da ogni molestia e responsabilità relativa.

Art. 23

(Coperture assicurative)

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche

indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese", precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ufficio di Piano, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 24

(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto. Collaudo)

Ufficio di Piano procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità dei servizi è effettuata dall'Ufficio di Piano.

I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel contratto relativo al presente appalto, desunti dall'associazione tra quelli stabiliti dal presente capitolato e da quelli indicati nell'offerta dall'appaltatore, l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese individuerà i parametri – base che l'appaltatore è tenuto a rispettare.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore, nonché con l'ausilio di altro personale tecnico dell'Ufficio di Piano o del Comune dell'Ambito Territoriale.

Il Responsabile dell'Ufficio di piano o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 25

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)

In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi

sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l' Ufficio di Piano applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall' Ufficio di Piano stesso di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente art. 24;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Ufficio di Piano.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato, riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 27.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 26

(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento dell'appaltatore)

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese e fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006. Nei sessanta (60) giorni successivi l' Ufficio di Piano può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese", tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Art. 27

(Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto)

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- c) inosservanza delle direttive dell' Ufficio di Piano in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- d) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche ripetute segnalazioni di inefficienza del servizio da parte dei fruitori del servizio, debitamente verificate.

Quando il Responsabile dell'Ufficio di Piano accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a cinque giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, esegue gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Ufficio di Piano, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto curando al contempo la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 28

(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

L'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art.29

(Stipulazione del contratto di appalto)

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell' Ente di Ambito Sociale n. 28 Ortonese di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

Art. 30

(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Art. 31

(Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art.32

(Foro Competente)

A norma dell'art. 20 del Cod. Proc. Civ., per la risoluzione di eventuali liti fra le parti contraenti il foro competente sarà unicamente quello di Chieti

CLAUSOLA "PRIVACY"

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale / Consorzio / Impresa individuale / Altro _____ si impegna a rispettare le disposizioni in tema di riservatezza per la gestione dei dati personali acquisiti in qualsiasi forma dall'Ambito Sociale n. 28 Ortonese per l'espletamento dell'appalto dei servizi di "Trasporto disabili".

Il Responsabile designato del trattamento dei dati succitati è il Sig./Sig.ra

_____ domiciliato per la carica presso _____.

ALLEGATO 1

COMUNE DI ORTONA
Provincia di Chieti
Settore Servizi Sociali

C.A.P. 66026

P.IVA 00149620692

**PROGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
COMPUTO ESTIMATIVO**

tot km urbani medi mese	800
-------------------------	------------

URBANA	
KM PERCORSI MENSILI	800
VELOCITA' MEDIA URBANA KM/h	35
TEMPO MEDIO PER 1 KM DI VIAGGIO (minuti)	1,71
COSTO ORARIO AUTISTA	17,99
COSTO ORARIO ACCOMPAGNATORE	17,10
COSTO PER KM CARBURANTE	0,18
costo gestione mezzi, spese, e utile sogg a ribasso	0,16
COSTO PER KM AUTISTA	0,51
COSTO PER KM ACCOMPAGNATORE	0,49
costo a km senza sicurezza	1,34
oneri sicurezza	0,03
<u>COSTO FERMO MACCHINA *</u>	17,99
TOTALE TARIFFA CON ACCOMPAGNATORE €	1,37
TOTALE TARIFFA SENZA ACCOMPAGNATORE €	0,88
COSTO TOTALE MENSILE URBANO CON ACCOMPAGNATORE	1.096

COSTO FERMO MACCHINA * = importo orario secondo
rendiconto da effettuarsi mensilmente, non inserito in voce
di costo totale

Tot. Km. extraurbani medi mese	8.200
--------------------------------	--------------

EXTRAURBANA	
KM PERCORSI MENSILI	8.200
VELOCITA' MEDIA EXTRAURBANO KM/h	80
TEMPO MEDIO PER 1 KM DI VIAGGIO (minuti)	0,75
COSTO ORARIO AUTISTA	17,99
COSTO ORARIO ACCOMPAGNATORE	17,10
COSTO PER KM CARBURANTE	0,15
costo gestione mezzi, spese, e utile sogg a ribasso	0,16
COSTO PER KM AUTISTA	0,22
COSTO PER KM ACCOMPAGNATORE	0,21
costo a km senza sicurezza	0,74
oneri sicurezza	0,01
<u>COSTO FERMO MACCHINA *</u>	17,99
-	
TOTALE TARIFFA CON ACCOMPAGNATORE €	0,75
TOTALE TARIFFA SENZA ACCOMPAGNATORE €	0,54
COSTO TOTALE MENSILE EXTRAURBANO CON ACCOMPAGNATORE	6.150

7.246,00	
86.952,00	

tot .mese
Tot. 12 mesi

Allegato 2

COMUNE DI ORTONA
Provincia di Chieti
Settore Servizi Sociali

C.A.P. 66026

P.IVA 00149620692

QUADRO ECONOMICO	
VOCE	IMPORTO
UTILE DI IMPRESA, SPESE DI PRODUZIONE ECC. SOGGETTA A RIBASSO	€ 86.952
IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 2.799,26
IMPONIBILE	€ 89.751,26
IVA 4%	€ 3.590,05
TOTALE APPALTO	€ 93.341,31

PROGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA-DUVR

I rischi derivanti da lavoro da parte del personale sono quelli legati alla guida dei veicoli e all'assistenza ai disabili lungo il percorso.

I costi sulla sicurezza per rischio nell'ambiente di lavoro sono calcolati sulla base del costo annuo dei dispositivi in uso per gli operatori legati alla prevenzione del rischio. Inoltre si ipotizza che l'appaltatore deve affrontare i costi relativi a visite mediche generali di base periodiche, controlli strumentali - rilascio del certificato alla mansione specifica.

Si valuta che tali costi incidono nella misura di circa il 3 % sul prezzo a base d'asta.